

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO ED IL CONCORDATO FALLIMENTARE

Il Capo nono del D.Lgs. n. 5/2006 contiene le modifiche del capo VIII del titolo II della legge fallimentare rubricato “della cessazione della procedura fallimentare” ed in particolare della sezione I dedicata alla chiusura del fallimento, segnatamente degli articoli da 118 a 123, nonché della sezione II dedicata al concordato fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 124 a 141.

L’impianto normativo che regola l’estinzione della procedura di liquidazione concorsuale è rimasto invariato rispetto alla legge fallimentare del 1942, sono state, però, previste ulteriori ipotesi specifiche di chiusura conseguenti alle innovazioni concernenti i limiti, in generale, dell’apertura del concorso, così, ad esempio, è stato previsto il caso che, nel corso dell’accertamento dello stato passivo, si accerti che non avrebbe dovuto essere aperta la procedura per essere stata riscontrata la totale mancanza di attivo (art. 118).

Significativo è poi il fatto che si è colmata una lacuna del sistema previgente, il quale non prevedeva alcuna impugnazione avverso il decreto che respingeva la richiesta di chiusura. Ora un tale provvedimento è reclamabile innanzi alla Corte di Appello da parte di qualunque interessato (art. 119).

Di notevole rilievo è, poi, l’innovazione che prevede un limite alla conservazione in capo ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso, ma con un’importante eccezione, che costituisce uno degli aspetti più qualificanti della riforma: quella, cioè, che non sia intervenuta l’esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti (art. 120).

Titolo II DEL FALLIMENTO

Capo VIII DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

Sezione I DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|---|
| <i>118. Casi di chiusura.</i> | <i>118. Casi di chiusura.</i> |
| Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: | Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: |
| 1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; | 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; |
| 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura; | 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione ; |
| 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; | 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; |
| 4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo. | 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. |
| | La circostanza di cui al n. 4) può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33. |
| | Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la |

| | |
|--|--|
| | cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. |
|--|--|

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 118 Legge Fall.

L'articolo in commento risulta modificato nel primo comma con l'introduzione della più ampia locuzione "di tutti i debiti da soddisfare in prededuzione" in luogo "del compenso al curatore e delle spese di procedura", contenuta nel testo del regio decreto del 1942.

Risulta inoltre modificato il numero 4) del medesimo primo comma nella parte in cui introducendo una più ampia e completa previsione che la chiusura del fallimento possa trovare luogo quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. Viene precisato che l'accertamento di quest'ultima circostanza può essere contenuto sia nella relazione o con i successivi rapporti riepilogativi stilati dal curatore ai sensi dell'articolo 33.

E' stata poi inserita, dopo il primo comma, una ulteriore previsione che completa la disciplina della chiusura della procedura di fallimento con l'ipotesi in cui esso riguardi una società. In tal caso, il curatore ha l'onere di chiederne la cancellazione dal registro delle imprese. Se, poi, trattasi di società appartenente a uno dei tipi indicati dall'articolo 147, viene altresì specificato che la chiusura della procedura determina anche la chiusura di quella estesa ai soci, illimitatamente responsabili, a norma dello stesso articolo 147. Ciò naturalmente sempre che non si tratti di una procedura di fallimento aperta nei confronti del socio quale imprenditore individuale.

| | |
|--|---|
| <i>119. Decreto di chiusura.</i> | <i>119. Decreto di chiusura.</i> |
| La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. | La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. |
| Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito. | Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. |
| | Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. |
| | Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 119 Legge Fall.

L'articolo in esame registra la modifica imposta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo medesimo nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi la corte di appello non solo del decreto che dichiara la chiusura del fallimento, ma anche di quello che ne respinge la richiesta, decreto che è ora espressamente reclamabile a norma dell'articolo 26. Una ulteriore modifica riguarda l'ipotesi in cui la chiusura venga dichiarata, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4) allorché nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. E' stabilito che in tal caso il tribunale decida sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

| | |
|---|---|
| <i>120. Effetti della chiusura.</i> | <i>120. Effetti della chiusura.</i> |
| Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. | Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. |
| I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il | Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti |

| | |
|--|--|
| debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi. | dal fallimento non possono essere proseguite. |
| | I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. |
| | Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 120 Legge Fall.

Nell'articolo in rassegna viene fissato un limite alla conservazione in capo ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso, salvo che non sia intervenuta l'esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti.

Inoltre, affinché i creditori risultanti dallo stato passivo possano chiedere che la pronuncia endoconcorsuale produca effetti nei confronti del debitore stesso al fine di consentire i tentativi recuperatori quando quest'ultimo tornerà *in bonis*, è stata attribuita natura di prova scritta ai fini del procedimento d'ingiunzione ex art. 637 del codice di rito al decreto o alla sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo.

| | |
|---|---|
| <i>121. Casi di riapertura del fallimento.</i> | <i>121. Casi di riapertura del fallimento.</i> |
| Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. | Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. |
| Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame , se accoglie l'istanza: | Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio se accoglie l'istanza: |
| 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; | 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; |
| 2) stabilisce i termini previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà. | 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. |
| | La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18. |
| La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17. | La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17. |
| Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. | Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. |
| Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. | Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 121 Legge Fall.

La disciplina dell'istituto della riapertura della procedura di liquidazione concorsuale è rimasta immutata così come disciplinata dalla legge del 1942, viene solo arricchita da alcune previsioni tratte, anche qui, dalle prassi giudiziarie e dalla constatazione dell'esistenza di alcune specifiche lacune del sistema concorsuale previgente.

In particolare, viene soppressa nel secondo comma la previsione secondo la quale la sentenza emessa dal tribunale in camera di consiglio, già in passato ritenuta comunque ricorribile ai sensi dell'articolo 111, comma II della Costituzione, "non è soggetta a gravame".

Non necessita di commento la disposizione introdotta secondo cui i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

Infine, in coerenza con il sistema e con la modifica apportata dal secondo comma dell'articolo in commento, è stata aggiunta la previsione secondo cui la sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.

| | |
|---|---|
| 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori. | 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori. |
| I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. | I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. |
| Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli artt. Da 93 e 103. | Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 122 Legge Fall.

Nel secondo comma dell'articolo in esame viene apportata una modifica puramente formale di rinvio interno.

| | |
|---|---|
| 123. Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori. | 123. Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori. |
| In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura. | In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura. |
| Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. | Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 123 Legge Fall.

Viene al primo comma inserita la previsione di coordinamento interno ai termini previsti dall'articolo 67-bis in luogo di quelli originariamente previsti dall'articolo 70 così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005.

Nel secondo comma, inoltre, è stata aggiunto l'espresso richiamo agli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti tra i coniugi di cui all' articolo 69.

Sezione II DEL CONCORDATO

TESTO DELLA LEGGE DELEGA

Art. 1, comma 6, lettera a), Legge 14 marzo 2005, n. 80

.....

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

.....

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|--|
| 124. Proposta di concordato. | 124 Proposta di concordato. |
| Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento, dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore. | La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. |
| | La proposta può prevedere: |
| | a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; |
| | b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; |
| | c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. |
| La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni già proposte dal curatore. | La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. |
| La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori. | La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 124 Legge Fall.

In virtù del principio di delega che imponeva la modifica della disciplina del concordato fallimentare, riducendo i tempi della procedura, consentendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi per posizione giuridiche nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti alle diverse classi, si è provveduto a rinnovare in tal senso l'istituto in esame.

La prima novità, contenuta nel primo comma dell'articolo in commento, consiste nella estensione della legittimazione alla proposta di concordato ad uno o più creditori o ad un terzo. Inoltre, tale proposta può essere presentata anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, a condizione che i dati contabili e le altre notizie disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società a cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il secondo comma, nell'indicare il nuovo contenuto che può assumere la proposta di concordato, fa espresso riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, ai trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a

classi diverse, adeguatamente motivati, e alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessioni di beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Riguardo a quest'ultima categoria vengono ricomprese le attribuzioni ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita avuto riguardo al valore **di mercato** attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia. **Valore di mercato indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale.**

Viene altresì precisato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

In relazione, poi, al programma di ristrutturazione ed alla soddisfazione dei crediti va evidenziato l'ampliamento delle modalità e delle forme utilizzabili per ottenere il risultato prefissato in sintonia con quelle che sono le soluzioni negoziali per il superamento della crisi utilizzate nella prassi. Allo stesso fine si ispira la norma che nel disciplinare il contenuto della proposta di concordato fallimentare presentata da un terzo, stabilisce la possibilità di prevedere la cessione oltre che dei beni compresi nella massa attiva fallimentare, anche delle azioni di pertinenza del fallimento.

Infine, allo scopo di limitare l'impegno assunto dal terzo con il concordato è espressamente previsto che il medesimo può essere limitato al soddisfacimento dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta. In questo caso, tuttavia, il fallito continua a rispondere verso tutti gli altri creditori, fatto salvo però quanto disposto dalla disciplina della esdebitazione prevista agli articoli 142 e seguenti.

| 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori. | 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori |
|--|--|
| Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta, in calce alla comunicazione. | La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. |
| Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. | Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. |
| In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione. | Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. |
| Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato. | Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee. |

L'articolo in esame rimodella il procedimento previsto in materia di esame della proposta imprimendo una forte caratterizzazione privatistica al medesimo. Difatti, viene sottratto al giudice delegato il potere di valutare l'eventuale convenienza della proposta che viene, invece, comunicata ai creditori una volta sentiti il comitato dei creditori e il curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e previa acquisizione del parere favorevole del curatore.

Al tribunale spetta il compito di verificare il corretto utilizzo dei criteri previsti dall'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), quando la proposta contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori.

Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui siano proposte più domande di concordato e prevede che in tal caso, tutte, siano portate in votazione contemporaneamente.

L'ultimo comma, infine, si fa carico di disciplinare l'eventualità che la società fallita obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, prevedendo che la comunicazione della proposta venga inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee deputate ad esprimere il loro eventuale dissenso.

| <i>126. Concordato nel caso di numerosi creditori.</i> | <i>126 Concordato nel caso di numerosi creditori</i> |
|--|---|
| Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale e, eventualmente, in altri giornali. | Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 126 Legge Fall.

L'articolo in esame in materia di concordato con numerosi creditori semplifica le modalità di comunicazione tramite pubblicazione della proposta, prevedendo che il testo integrale della medesima, anziché venire comunicata a ciascuno dei creditori, sia pubblicata su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

| <i>127. Voto nel concordato.</i> | <i>127 Voto nel concordato</i> |
|---|---|
| Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. | Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. |
| I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risolto, cessano gli effetti della rinuncia. | I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. |
| | Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. |
| | I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. |
| Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. | Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. |

| | |
|---|---|
| | La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. |
| I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto. | I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 127 Legge Fall.

La disposizione in esame disciplina le modalità di voto nel concordato, tenendo conto della eventualità che la proposta sia presentata prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In quest'ultimo caso il primo comma dispone che hanno diritto di voto i creditori risultanti dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 124, primo comma.

Nulla è innovato nel caso in cui la proposta di concordato sia stata presentata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo.

La disposizione del secondo comma prevede che i titolari di cause legittime di prelazione di cui la proposta di concordato preveda l'integrale soddisfazione, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto, salvo che rinuncino al diritto di prelazione.

La norma precisa inoltre che in caso di rinuncia, totale o parziale, alla prelazione, i creditori per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari e che la rinuncia alla prelazione ha effetto ai soli fini del concordato.

Nel quarto comma viene altresì chiarito che, anche i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato preveda, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito e quindi, in tale misura, sono ammessi al voto.

Viene precisato ancora che la disciplina in materia di esclusione dal diritto di voto, si applica anche ai crediti delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

Di peculiare rilievo è la modifica dell'ultimo comma dell'articolo in rassegna che, derogando al principio generale, attribuisce diritto di voto in conseguenza di trasferimenti di crediti effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

| | |
|--|---|
| 128. Approvazione del concordato. | 128. Approvazione del concordato. |
| Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. | Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. |
| I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente. | I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. |
| La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza. | La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 128 Legge Fall.

Fatte salve le modifiche meramente redazionali, quelle apportate all'articolo in commento riguardano, in esecuzione dell'espresso principio contenuto nella legge delega, le modalità di voto per classi. Qualora la proposta suddivida i creditori per classi il concordato risulta approvato qualora riporti il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle singole classi. La norma in commento va, poi, coordinata con quanto previsto dall'articolo 129 per il caso in cui la proposta di concordato sia stata approvata solo dalla maggioranza delle classi.

| | |
|--|---|
| 129. Giudizio di omologazione. | 129. Giudizio di omologazione. |
| Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione. | Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. |
| I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi. | Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato. |
| All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni. | L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. |
| Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori. | Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. |
| | Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26 quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. |
| | Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. |
| | Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 129 Legge Fall.

Anche la disciplina dell'omologazione del concordato viene radicalmente modificata in linea con quanto dettato dai principi e criteri contenuti nella legge delega. A tal fine vengono previsti due distinti procedimenti: l'uno di omologazione e l'altro di approvazione.

Il primo riguarda il caso in cui non vengano proposte opposizioni nel termine fissato dal giudice delegato; in tal caso, il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione prima di omologare il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Detta procedura semplificata di omologazione presuppone altresì che la proposta di concordato, in caso di suddivisione dei creditori in classi abbia ottenuto l'approvazione di tutte le classi.

Il secondo si applica alle ipotesi in cui, invece, siano state proposte opposizioni da parte dei creditori ovvero la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione; in tal caso, il tribunale non si limita ad accertare l'avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, ma può procedere all'approvazione del concordato, nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti nel

concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili in sede fallimentare.

Al fine di precisare quali siano le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato in presenza di suddivisione dei creditori in classi, l'ultimo comma dell'articolo in esame precisa che le classi dei creditori non ammessi al voto a norma dell'articolo 127, comma secondo, sono considerate favorevoli nel computo della maggioranza delle classi previste in particolare dal settimo comma.

| | |
|--|--|
| 130. Sentenze di omologazione del concordato. | 130. Efficacia del decreto. |
| Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato. | La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. |
| La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo. | |
| Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore. | |
| La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17. | |
| Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato. | |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 129 Legge Fall.

Anche la disciplina dell'omologazione del concordato viene radicalmente modificata in linea con quanto dettato dai principi e criteri contenuti nella legge delega. A tal fine vengono previsti due distinti procedimenti: l'uno di omologazione e l'altro di approvazione.

Il primo riguarda il caso in cui non vengano proposte opposizioni nel termine fissato dal giudice delegato; in tal caso, il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione prima di omologare il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Detta procedura semplificata di omologazione presuppone altresì che la proposta di concordato, in caso di suddivisione dei creditori in classi abbia ottenuto l'approvazione di tutte le classi.

Il secondo si applica alle ipotesi in cui, invece, siano state proposte opposizioni da parte dei creditori ovvero la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione; in tal caso, il tribunale non si limita ad accertare l'avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, ma può procedere all'approvazione del concordato, nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili in sede fallimentare.

Al fine di precisare quali siano le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato in presenza di suddivisione dei creditori in classi, l'ultimo comma dell'articolo in esame precisa che le classi dei creditori non ammessi al voto a norma dell'articolo 127, comma secondo, sono considerate favorevoli nel computo della maggioranza delle classi previste in particolare dal settimo comma.

| | |
|--|--|
| 131. Appello contro la sentenza. | 131. Reclamo. |
| Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli oppositori e il fallito entro quindici giorni dall'affissione. | Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. |

| | |
|--|--|
| L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite. | Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. |
| La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione. | Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni. |
| Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa. | Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. |
| | All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. |
| | Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione. |
| 132. Intervento del pubblico ministero. | |
| Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello. | |
| 133. Spese per omologazione. | |
| Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. | |
| 134. Rendiconto del curatore. | |
| Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116. | |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 131 Legge Fall.

L'articolo in commento disciplina il reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione del concordato fallimentare; esso si propone dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Viene altresì dettata puntualmente la procedura di proposizione, di trattazione e di decisione del ricorso, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il decreto pronunciato dalla corte di appello deve essere pubblicato a norma dell'articolo 17 e può essere impugnato dinanzi alla corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato comunicato al debitore.

Lo schema procedimentale delineato dalla norma in commento funge inoltre da paradigma anche per il reclamo avverso il decreto di annullamento (art. 138) o di risoluzione (art. 137) del concordato fallimentare, in virtù di testuali richiami.

Art. 121 decreto legislativo

L'articolo in esame reca per naturali esigenze di coordinamento l'abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 della legge fallimentare.

| | |
|--|--|
| 135. Effetti del concordato. | 135. Effetti del concordato. |
| Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. | Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. |
| I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. | I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 135 Legge Fall.

Nessuna segnalazione, in quanto l'articolo in esame non ha subito modifiche.

| | |
|--|--|
| 136. Esecuzione del concordato. | 136. Esecuzione del concordato. |
| Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, | Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, |

| | |
|---|---|
| secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. | secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. |
| Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. | Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. |
| Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. | Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. |
| Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore. | Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 136 Legge Fall.

L'articolo in rassegna contiene disposizioni di mero coordinamento formale da introdurre nel primo comma.

Il terzo comma viene modificato al fine di precisare che, accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato oltre ad ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, può adottare qualsiasi misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato.

| | |
|--|---|
| 137. Risoluzione del concordato. | 137. Risoluzione del concordato. |
| Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. | Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. |
| Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento. | Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. |
| | Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131. |
| La risoluzione non può essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. | Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. |
| Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. | Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. |
| | Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 137 Legge Fall.

In tema di risoluzione del concordato fallimentare, la prima novità consistono nel fatto che anche il comitato dei creditori, oltre che il curatore, deve riferire al giudice delegato sui fatti che possono comportare la risoluzione stessa.

Inoltre, è precisato che il procedimento per la risoluzione si svolge nelle forme previste dall'articolo 26, sesto, settimo e ottavo comma.

Il decreto che si pronuncia sulla richiesta per la risoluzione, come già detto, è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

L'ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dalla disposizione, coordinata con l'articolo 124, ultimo comma, secondo la quale l'istanza di risoluzione del concordato fallimentare non può essere proposta dai creditori del fallito nei confronti dei quali il terzo non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

| | |
|--|--|
| 138. Annullamento del concordato. | 138. Annullamento del concordato. |
| Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il | Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il |

| | |
|---|---|
| passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è ammessa. | passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137. |
| La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. | Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131. |
| L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. | Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 138 Legge Fall.

In tema di annullamento del concordato fallimentare, le modifiche di carattere sostanziale sono quelle che dispongono che il procedimento si svolga nelle forme dell'articolo 137 e che il decreto che si pronuncia sull'azione di nullità è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

| | |
|---|--|
| 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura. | 139. Provvedimenti conseguenti alla riapertura. |
| La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo. | La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 139 Legge Fall.

La norma in esame prevede modifiche di carattere meramente formale derivanti dal necessario coordinamento.

| | |
|--|--|
| 140. Gli effetti della riapertura. | 140. Gli effetti della riapertura. |
| Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123. | Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123. |
| Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. | Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. |
| I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. | I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. |
| Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. | Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 140 Legge Fall.

Nessuna segnalazione, in quanto l'articolo in esame non ha subito modifiche.

| | |
|---|--|
| 141. Nuova proposta di concordato. | 141. Nuova proposta di concordato |
| Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento. | Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti. |

RELAZIONE GOVERNATIVA

Art. 141 Legge Fall.

Anche la disciplina regolata dall'articolo in commento adegua il testo all'estensione della legittimazione attiva anche a soggetti diversi dal fallito.

Infine, dispone che il deposito delle somme occorrenti per l'integrale pagamento del concordato, condizione per l'omologazione della nuova proposta possa essere sostituito con la prestazione di garanzie equivalenti.